



COMUNE DI LIVO
Provincia di Trento

STATUTO COMUNALE

Approvato con delibera consiliare nr 60 d.d. 28/12/1995 e modificato con delibera consiliare nr 30 d.d. 28/06/2000

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART.1 ORIGINE E PRECEDENTI STORICI

1. Il processo formativo dell'ordinamento comunale di Livo affonda le sue radici nel mondo feudale in decomposizione e nelle vicende della Pieve del Mezzalone di Livo. Ignote sono le vicende del primo millennio di d.C. essendosi perduta ogni memoria storica. Quelle successive iniziano dalla costituzione del Principato Vescovile di Trento (anno 1027): l'Amministrazione politica, quella giurisdizionale e quella tributaria si incentravano nella persona dell'Imperatore germanico, quale capo supremo, per tramite del Principe Vescovo di Trento, sovrano temporale. Questi governava a sua volta a mezzo di ufficiali variamente denominati : vicedomino; gastaldo; scario.

Nel secolo XI, l'Anaunia era divisa nelle gastaldie di Cles ,Livo e Romeno. L'ufficio gastaldiale locale sedeva nel Castello di Livo.

2. Nel suo nucleo primordiale, il Comune nacque come espressione della popolazione rurale, autorganizzatasi con norme affidate alla tradizione orale e, più tardi, l'adozione di Carte di regola pervenute fino a noi:

- la Carta di Regola 8 agosto 1309, assunta nel prato antistante la Chiesa di S.Martino dagli "uomini probi" di Livo sotto la presidenza di Boninsegna dei Livo (approvata in Tassullo dal Vicario Sigismondo di Sporo assistito dal Consiglio dei Notai);

- la Carta di Regola dell'anno 1504, con aggiunte e conferme fino al 1740 (Manoscritto in Archivio Castello di Thunn ora Castello di Tetschen);

- la Carta di Regola del Mezzalone di Livo (Manoscritto in Ferdinandeum-Innsbruck), che consta di 87 capi; che fu compilata, su altra più antica, nel 1731, ed approvata dal Vescovo di Trento Domenico Antonio il 13 aprile dello stesso anno.

3. Nel territorio del Mezzalone l'organizzazione politico amministrativa ebbe varie forme di esplicazione.

Con decreto 24 luglio 1810 del Governo Italice, Livo veniva incardinato nel Cantone di Cles e comprendeva le località Preghena, Bresimo, Livo, Scanna, Varollo e Cis. Questa unione veniva frantumata ad opera del Governo austriaco che costituiva il Comune di Livo con Scanna e Varollo erigendo in Comuni autonomi sia Preghena, che Bresimo e Cis.

Tale è la situazione anche sotto il Governo italiano, fino all'anno 1928, quando - con R.D. n.2197 del 6 settembre 1928 - i Comuni di Bresimo, Cis, Livo e Preghena venivano riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo " Livo".

Dell'anno 1945, infine , è l'erezione in Comuni autonomi di Bresimo e Cis. Da allora , il Comune di Livo comprende le località : Livo capoluogo, Preghena, Scanna e Varollo.

4. Incerta è la derivazione del nome Livo: secondo alcuni significa "declivio" dal latino ecclesiastico Livum vel clivum . Più probabile è che trattisi di derivazione dalla lingua gallica : I Galli Cenomani, invero, occuparono le Valli di Non negli anni 600 - 400 a.c. dopo aver debellato i popoli dei Reto-Etruschi.

ART.2 AUTONOMIA- AUTOGOVERNO

1. Il Comune di Livo è l'Ente di autogoverno della Comunità locale.

2. Esso è retto dal presente Statuto, adottato nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dallo Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige e nel rispetto dei principi della legge n.142 del 1990.

3. Lo Statuto si ispira a' principi dettati dalla Carta Europea dell'Autonomia locale.

4. Il Comune ha autonomia finanziaria nell'ambito della legge e del coordinamento della finanza pubblica

ART.3 TERRITORIO

1. Il territorio comunale venne delimitato e descritto con verbale n.170 della Provincia del Tirolo-Circolo di Trento redatto nell'anno 1859 e parafato ad Hall addì 26 marzo 1860.

2. Confina a settentrione con Rumo, a oriente con Rumo e Cagnò, a mezzogiorno con Cles ed ad occidente con Cis e Bresimo.

3. Il territorio comunale è descritto in verbale di confinazione n.170 redatto nell'anno 1859, dalla Provincia del Tirolo (Circolo di Trento -Distretto steorale di Cles), riscontrato ad Hall addì 26 marzo 1860.

ART.4 SEDE

La Sede comunale è in Castel Livo, dove siede il Sindaco, e dove si riuniscono la Giunta e, di norma, il Consiglio comunale.

ART.5 STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune ha un proprio stemma ed un gonfalone.

2. Lo stemma è costituito nel corpo dalla seguente blasonatura: d'argento, al basilisco spiegato di nero armato e nervato d'oro, la cresta, le fauci, la lingua, i lumi di rosso. Corona : "murale di Comune "; ornamenti : a destra una fronda d'alloro fruttata di rosso, a sinistra una fronda di quercia frondata e fruttifera al naturale; entrambe legate da un anello d'oro.

3. La descrizione vessilologica del gonfalone è la seguente: vessillo rosso del rapporto di 5/8 terminante in coda di rondine, caricato al centro da una rosa araldica a doppio giro di sei petali, con i sepali del calice, d'oro, caricata a sua volta dello stemma comunale completo dei suoi ornamenti e sovrastante la scritta in oro "Comune di Livo". Il tutto, bordato a frangiato d'oro, unito all'asta, foderata di rosso e avvolta d'argento, mediante un cordone a nappe anch'essi d'oro.

ART.6 POTESTA' REGOLAMENTARE

1. Il Comune ha potestà regolamentare secondo le modalità previste dal presente Statuto, nel rispetto dei limiti fissati dalle leggi dello Stato, della Regione Trentino Alto Adige e della Provincia Autonoma di Trento.

ART.7 FUNZIONI

1. IL Comune è titolare di funzioni proprie e di funzione delegate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o da altri Enti.
2. E' altresì titolare delle funzioni amministrative e della gestione dei servizi pubblici che gli sono affidati con legge e previa assegnazione delle necessarie risorse finanziarie.

ART.8 FUNZIONI PROPRIE

1. Il Comune esercita tutte le funzioni amministrative non espressamente attribuite dall'Ordinamento ad altri enti e che riguardano la popolazione ed il territorio.
2. Promuove lo sviluppo culturale : cultura in genere e cultura della pace in ispecie, anche mediante gemellaggi con altri Enti locali.
3. Valorizza il pluralismo e le aggregazioni spontanee.
4. Incrementa il patrimonio librario.
5. Promuove lo sviluppo della cooperazione della informazione della educazione.
6. Favorisce l'istituzione di servizi sociali : servizi a tutela della salute, di assistenza agli anziani, anche in cooperazione con privati e mediante incentivazione del volontariato.
7. Favorisce l'istituzione di servizi scolastici, in collaborazione con organi di pubblica amministrazione, specie per quanto concerne la medicina scolastica.
8. Promuove lo sviluppo amministrativo, partecipando ad iniziative collaborative sovracomunali; collaborando con altri enti locali; e consultando sistematicamente le Amministrazioni Separate di Uso civico esistenti sul territorio .
9. Disciplina l'assetto, l'uso e la difesa del territorio, salvaguardandolo dagli inquinamenti del suolo, dell'acqua, dell'aria.
10. Tutela il patrimonio silvo/pastorale nel rispetto dei diritti di uso civico.
11. Promuove e realizza l'organizzazione urbano/rurale della vita dei cittadini.
12. Favorisce lo sviluppo economico, anche con interventi diretti nell'economia e promuovendo iniziative pubbliche o incentivando iniziative private di interesse generale.
13. Tutela i lavoratori operando anche con iniziative dirette per la salvaguardia dell'occupazione.

14. Ricerca forme di approccio con le famiglie di concittadini emigrati o loro eredi, sia direttamente, sia mediante iniziative concertate con l'Associazione Trentini nel Mondo.

ART.9 METODI

1. IL Comune agisce programma e regola le proprie attività con metodo democratico: a) sollecita la partecipazione dei cittadini nelle scelte di maggior rilievo; b) stimola l'azione dei gruppi, cooperative o associazioni; c) orienta la propria azione ai principi della solidarietà e della tutela dei diritti della persona; d) stimola la partecipazione all'azione politica ed amministrativa comunale; e) promuove lo sviluppo della cooperazione ; f) privilegia le attività sociali, le organizzazioni locali non lucrative con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato; g) si ispira costantemente ai valori della cultura e della tradizione della gente nonesa in genere e del Mezzalone in ispecie.

ART.10 COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA'

1. Il Comune istituisce una Commissione per le pari opportunità, con il compito di proporre iniziative volte a favorire condizioni di effettiva parità della donna.
2. Le donne elette alla carica di Consigliere comunale sono membri di diritto di detta Commissione.
3. Il Consiglio comunale determina di volta in volta il numero e la composizione della Commissione.

ART.11 COMMISSIONE PER I GIOVANI

1. IL Comune istituisce una Commissione per i giovani con mansioni consultive in ordine ai problemi dei giovani, dello studio e del tempo libero.
2. I consiglieri comunali in età inferiore ai 25 anni sono membri di diritto della Commissione.
3. IL consiglio comunale determina di volta in volta il numero e la composizione della commissione.

ART.12 BOLLETTINO COMUNALE

1. Il Comune pubblica un bollettino di informazione, inviato a tutte le famiglie residenti.
2. Il bollettino ha cadenza almeno semestrale.

TITOLO II ORGANI DEL COMUNE

ART.13 ORGANI

Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

ART.14 QUALIFICAZIONE E COMPETENZA DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio comunale, composto dai consiglieri eletti, rappresenta la Comunità comunale, ne interpreta gli interessi generali ed esercita insieme al Sindaco le funzioni di governo e indirizzo, approvando il documento programmatico da esso proposto.

2. Esso esercita su tutte le attività del Comune il controllo politico amministrativo affinché l'azione complessiva dell'Ente consegua, secondo i principi affermati dallo Statuto, gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nei documenti programmatici, con le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

3. Esercita altresì le funzioni di controllo politico-amministrativo comunque spettanti al Comune, anche in forza di convenzione, su istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società anche per azioni che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

4. Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti comunali presso enti, aziende e istituzioni, e nomina i rappresentanti del Consiglio presso enti aziende ed istituzioni nei casi espressamente stabiliti dalla legge.

5. Approva gli atti fondamentali delle aziende speciali e delle istituzioni previsti dallo statuto aziendale e dal regolamento.

6. Vota risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, rivolti ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla Comunità locale.

7. Può altresì esprimere orientamenti per l'adozione di provvedimenti dei quali i Revisori dei conti abbiano segnalato la necessità in relazione all'Amministrazione e alla gestione economica delle attività comunali.

8. Esercita le altre competenze assegnategli dalla legge regionale e quelle previste, nell'ambito della legge, dallo Statuto, ed adotta gli atti necessari al proprio funzionamento.

ART.15 CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio si riunisce con le modalità e nei termini previsti dallo speciale regolamento.

2. L'approvazione o la revisione del regolamento è fatta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Il Sindaco convoca il Consiglio entro un termine di 15 giorni, a richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati, con inserimento all'ordine del giorno delle questioni richieste. In caso di mozione di sfiducia costruttiva, il Consiglio deve essere convocato entro i successivi 10 giorni per la votazione.

4. Nessuna deliberazione consiliare è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

5. Alle sedute consiliari partecipano, senza diritto di voto, gli assessori non facenti parte del Consiglio. Detti Assessori devono partecipare alle sedute nel cui ordine del giorno siano iscritte mozioni, interrogazioni, interpellanze riguardanti le attribuzioni loro delegate.

ART.16 POTERE DI INIZIATIVA

1. Il potere di iniziativa delle proposte da sottoporre al Consiglio spetta alla Giunta, al Sindaco, ai singoli Consiglieri, secondo le modalità fissate dal Regolamento.

2. Un analogo e concorrente potere di iniziativa è riconosciuto ai cittadini residenti in numero superiore a 70.

ART.17 INDENNITA' DI PRESENZA

1. Per la partecipazione alle adunanze consiliari spetta ai Consiglieri un'indennità di presenza fissata nel **15%*** del limite massimo permesso dalla Legge.

() percentuale modificata con deliberazione n. 30 dd. 28.06.2000, esaminata dalla G.P. in data 21.07.2000 sub. N. 11511/00 – al.09*

ART.18 GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, salva la facoltà di optare per un diverso gruppo, con il consenso di questo.

2. I consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi comprendenti almeno due consiglieri.

3. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del capo gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto.

ART.19 COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio comunale può avvalersi nell'esercizio delle proprie funzioni, di commissioni speciali.

2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche salvo diversa indicazione del Consiglio comunale.

3. Alle sedute delle Commissioni partecipa obbligatoriamente un membro della Giunta.

ART.20 DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato imperativo.

2. Ciascun Consigliere ha diritto di:

- a) interrogazione , interpellanza, mozione;
- b) iniziativa su tutte le questioni sottoposte a deliberazione consiliare;
- c) di informazione;

3. Il diritto di informazione importa l'obbligo per gli uffici di rilasciare copia di atti, documenti, provvedimenti, compresi gli eventuali atti preparatori.

ART.21 CESSAZIONE E SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio dura in carica sino ad elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

2. Il Consiglio viene sciolto nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.

3. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio per causa diversa dalla scadenza del mandato continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro attribuiti.

ART.22 DIMISSIONI

1. Le dimissioni da consigliere, redatte con atto scritto, sono dirette al Consiglio e presentate al Sindaco che le comunica al Consiglio.

2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio comunale la relativa surrogazione che deve avvenire entro quindici giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

ART.23 DECADENZA

1. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio comunale senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. In tal caso, come in tutte le ipotesi in cui sussistano condizioni di legge o di regolamento, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.

ART.24
ATTRIBUZIONI PARTICOLARI

1. Il Consiglio può attribuire funzioni particolari a tempo determinato a singoli consiglieri nel rispetto dei poteri di nomina spettanti al Sindaco.

ART.25
NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva unitamente agli indirizzi generali di governo.

2. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro assessori, due dei quali possono essere scelti fra cittadini non consiglieri, purchè in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere ed assessore e dotati di particolare competenza tecnico/amministrativa, per esperienze maturate o per attività professionali o culturali.

ART.26
COMPETENZE

1. La Giunta opera insieme al Sindaco per l'attuazione del programma approvato dal Consiglio, esercitando attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.

2. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino, secondo le previsioni della legge e del presente Statuto, nelle competenze del Sindaco, di eventuali altri organi, del Segretario comunale.

3. La Giunta sottopone al Consiglio proposte formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti consiliari.

4. In particolare, compete alla Giunta:

- a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- b) elaborare i programmi ed i piani da sottoporre ad approvazione del Consiglio, curando altresì la loro attuazione;
- c) gestire il bilancio, il patrimonio ed il demanio comunale, con eccezione dei beni gravati da diritto di uso civico, amministrati dalle A.S.U.C.;
- d) provvedere alla gestione dei fondi di riserva nei casi previsti dalla legge;
- e) deliberare in materia di liti e di transazioni;
- f) deliberare gli acquisti, le alienazioni, gli appalti e, in generale i contratti già previsti in atti fondamentali del Consiglio o che rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di sua competenza;
- g) deliberare le concessioni di contributi, sussidi, sovvenzioni finanziarie a persone ed enti pubblici e privati;
- h) indirizzare e controllare l'attività degli uffici;
- i) deliberare le assunzioni del personale, i bandi di concorso e gli altri atti della procedura concorsuale comprese le assunzioni;

4. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività.

ART.27 FUNZIONAMENTO

1. La Giunta è convocata dal Sindaco di sua iniziativa o quando ne facciano richiesta due assessori.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo sua diversa determinazione.

3. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e con il voto della maggioranza dei presenti.

4. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario comunale .

5.E' compito del Segretario esprimere pareri tecnico/giuridici e redare il processo verbale delle sedute.

ART.28 CESSAZIONE REVOCA E SOSTITUZIONE DEGLI ASSESSORI

1 In caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio di Assessori per altra causa il Sindaco provvede alla sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

2. Ove il Sindaco proceda alla revoca ed alla sostituzione di uno o più assessori, ne dà motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

ART. 29 MOZIONE DI SFIDUCIA

1.La Giunta e con essa il Sindaco cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio approva a voto palese per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune.

2. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. L'approvazione della mozione di sfiducia importa lo scioglimento del Consiglio.

ART.30 IL SINDACO : COMPITI E POTERI

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta.

2. Il Sindaco promuove l'attuazione del proprio programma. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo della Giunta. Promuove e coordina l'attività degli Assessori. Sovrintende al

funzionamento dei servizi e degli uffici. Attua le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune.

3. Il Sindaco delega un Assessore con qualifica di consigliere, che assume la qualifica di Vice Sindaco, a sostituirlo in via generale in caso di assenza o di impedimento.

4. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, le funzioni sono esercitate dall'assessore più anziano di età con qualifica di consigliere.

5. Il Sindaco può concedere agli assessori delegazioni per l'esplicazione dei poteri di indirizzo e controllo sui servizi comunali, individuati possibilmente per settori omogenei.

6. Il Sindaco inoltre:

- a) ha il potere di ordinanza secondo le modalità fissate dalla legge e dai regolamenti;
- b) rappresenta il Comune in giudizio;
- c) sovrintende all'esecuzione degli atti;
- d) adotta i provvedimenti necessari per l'osservanza dei regolamenti comunali;
- e) stipula le convenzioni;
- f) svolge le funzioni statali, regionali; provinciali attribuite o delegate al Sindaco;
- g) provvede, sulla base degli indirizzi del Consiglio in tema di orari degli esercizi commerciali e degli uffici pubblici;
- h) indice i referendum consultivi;
- i) convoca e presiede la Conferenza dei capi gruppo;
- j) fissa l'ordine del giorno del Consiglio;
- k) riceve le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni dei consiglieri;
- l) presiede direttamente o a mezzo di un suo delegato la commissione di disciplina dei dipendenti comunali.

7. Il Sindaco esercita altresì tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dai regolamenti e dallo Statuto.

ART.31

ATTRIBUZIONE DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, esercita le funzioni e adotta i provvedimenti espressamente indicati dalla legge.

TITOLO III

LE FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

ART.32

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. Nel contesto dello sviluppo complessivo della Comunità del Mezzalone, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri enti locali e con ogni altra Pubblica Amministrazione o Istituzione, avvalendosi nel limite delle leggi, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.

2. In particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, consorzi ed unione di Comuni.

ART.33 CONVENZIONI

1. IL Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti mediante apposite convenzioni con enti locali o soggetti privati, stipulate ai sensi dell'art.40, comma 2 della Legge regionale 4 gennaio 1993,n.1.
2. Con l'approvazione della convenzione il Consiglio Comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.
3. Nell'ambito dei servizi sociali il Comune stipula in particolare convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale, e con gli altri enti ed organismi operanti senza fini di lucro.

ART.34 PARTECIPAZIONE AD ACCORDI DI PROGRAMMA

1. La promozione o la partecipazione del Comune agli accordi di programma previsti dalla legislazione statale o regionale è deliberata dalla Giunta comunale, sentite le direttive del Consiglio.
2. Il Sindaco stipula l'accordo in rappresentanza del Comune. Quando al Comune spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione e lo approva.
3. Gli accordi promossi dal Comune prevedono in ogni caso:
 - a) i soggetti partecipanti;
 - b) l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento;
 - c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - d) il piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di
 - e) finanziamento e della regolamentazione dei rapporti fra gli Enti partecipanti;
 - f) le modalità di guida e coordinamento dell'attuazione e di ogni altro connesso adempimento, ivi compresi gli interventi surrogatori;
 - g) le eventuali procedure di arbitrato.

ART.35 CONSORZI

1. IL Comune partecipa a consorzi con altri comuni ed enti pubblici, al fine di organizzare la produzione di beni e la gestione di servizi a rilevanza economica, qualora ragioni di maggior efficienza e di economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in forma associata ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.
2. L'adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, della convenzione costitutiva e dello "Statuto del Consorzio".

3. Il Sindaco sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea consortile. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa, delle questioni trattate, la Giunta nella seduta successiva.

4. Qualora non possa intervenire personalmente all'assemblea consortile, il Sindaco delega il Vice Sindaco, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.

5. Gli atti fondamentali del consorzio, trasmessi al Comune, sono posti a disposizione dei consiglieri comunali e , su richiesta, della cittadinanza.

ART.36 UNIONE DI COMUNI

1. Nel solco delle vicende storiche di cui ad art.1, comma 3), il Comune di Livo promuove l'unione con altri Comuni aventi caratteristiche omogenee o complementari, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire attraverso la gestione comune servizi più efficienti alle comunità interessate nella prospettiva di un'eventuale futura fusione.

2. In vista della costituzione dell'unione, il Consiglio comunale può approvare una "dichiarazione di obiettivi e di intenti" intesa a definire la posizione del Comune nei rapporti con gli altri comuni interessati.

3. L'atto costitutivo e lo "statuto dell'unione" sono approvati dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti. La delibera di approvazione deve rilevare le ragioni della partecipazione e le prospettive con riferimento ai principi statutari, alla storia ed alle tradizioni del Mezzalona, alle prospettive di sviluppo economico e sociale.

TITOLO IV I SERVIZI PUBBLICI

ART.37 PRINCIPI

1. Sono servizi pubblici le attività economiche volte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità locale.

2. La gestione dei servizi pubblici deve ispirarsi a criteri di efficacia e di efficienza.

3. Nell'organizzare servizi a carattere sociale, il Comune valorizza il volontariato e la cooperazione.

4. La gestione con diritto di privativa è limitata a' servizi pubblici indicati dalla legge.

ART.38 FORME DI GESTIONE

1. La gestione dei pubblici servizi è fatta di norma nelle forme dell'appalto, della concessione a terzi o in economia, salvo le ipotesi in cui le caratteristiche del servizio non suggeriscono il

ricorso all'istituto della municipalizzazione, anche mediante la costituzione di aziende speciali, ovvero l'aggregazione ad istituti consortili.

2. Il Comune può partecipare con soggetti terzi, pubblici o privati.

ART.39 FORME ASSOCIATIVE O DI COOPERAZIONE

1. IL Comune di Livo stimola gli enti locali del Mezzalzone a coordinarsi e riunirsi allo scopo di costituire una unione per l'esercizio di una pluralità di funzioni e di servizi a sensi dell'art.42 della L.R. 4.gennaio 1993,n.1.

2. La costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione di determinati servizi è fatta in base ad apposito statuto consortile ed apposita convenzione.

3. Lo statuto consortile e la convenzione sono approvati a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART.40 PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALE

1. IL Comune può partecipare a società di capitali che svolgano attività di gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse.

2. La relativa deliberazione, adottata dal Consiglio, fissa la quota di partecipazione e le varie condizioni dell'adesione.

3. Rappresentante del Comune in seno agli organi sociali è il Sindaco o suo delegato.

4. IL rappresentante opera in accordo con la Giunta comunale sugli argomenti da trattarsi in seno all'organo sociale ed informa la Giunta stessa nella seduta immediatamente successiva circa gli argomenti trattati.

TITOLO V ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART.41 PRINCIPI ORGANIZZATIVI

1.L'organizzazione amministrativa del Comune ha come riferimento costante il cittadino e le sue esigenze.

2. La struttura organizzativa si ispira a criteri di omogeneità di intervento, funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza della gestione. In tale contesto, il Comune riconosce l'autonomia professionale.

3. Il Comune favorisce il miglioramento delle condizioni di prestazione e lo sviluppo professionale del personale. Promuove la partecipazione del personale alla elaborazione degli obiettivi e delle modalità di gestione.

4. Il principio di responsabilità comporta la valutazione dei risultati ottenuti con riguardo anche a livello di efficienza ed efficacia raggiunto dai servizi.

ART.42 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa si articola in uffici o eventuali unità operative.

ART.43 REGOLAMENTO DEL PERSONALE

Il regolamento organico per il personale definisce:

- a) la dotazione organica del personale;
- b) lo stato giuridico ed economico del personale in conformità agli accordi sindacali;
- c) i parametri per la valutazione dei carichi dei lavori a' fini di verificare la produttività del singolo dipendente;
- d) i rapporti tra Segretario e gli Uffici;
- e) le attribuzioni gestionali, le responsabilità, l'eventuale costituzione di organismi consultivi;
- f) le modalità di conferimento di incarichi sia di diritto pubblico che di diritto privato;
- g) le eventuali modalità di conferimento della direzione degli uffici;
- h) l'aggiornamento professionale;
- i) il procedimento disciplinare e le modalità del suo esercizio.

ART.44 IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Le funzioni del Segretario comunale sono determinate dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali;

2. Il Segretario è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi del Comune, della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione.

3. Il Segretario comunale è capo del personale; presiede le Commissioni di concorso, controlla l'efficiente funzionamento dei servizi; svolge azione di coordinamento e di indirizzo tecnico-amministrativo nei confronti degli uffici; provvede ad atti di gestione del personale individuati dal regolamento dell'art.43; predispone proposte, programmi, progetti sulla base delle direttive ricevute dagli organi istituzionali; formula gli schemi delle deliberazioni; partecipa alla Commissione di disciplina; roga, se richiesto, gli atti consentiti dalla legge; presta consulenza giuridica.

4. Il Segretario presiede le Commissioni di gara secondo le disposizioni dell'apposito Regolamento dei contratti, semprechè non sia incaricato delle funzioni di ufficiale rogante. In tal caso, la presidenza delle gare è assunta dal Sindaco o da Assessore da lui delegato.

5. Il Segretario stipula i contratti, qualora il Segretario non possa stipulare il contratto, svolgendo, in relazione ad esso le funzioni di ufficiale rogante, il contratto è stipulato dal Sindaco o da Assessore da lui delegato.

6. I regolamenti disciplinano l'esercizio delle competenze relative ad atti non discrezionali del Segretario, con salvezza delle competenze specificatamente attribuite ad altri organi del Comune.

ART.45 UFFICIO TECNICO

1. Il Comune è dotato di un Ufficio Tecnico con compiti di progettazione delle opere pubbliche e di controllo sull'attività edilizia privata.

2. Il Responsabile dell'Ufficio è competente ad esprimere pareri relativi a progetti definitivi, nel rispetto della legislazione in tema di opere pubbliche.

TITOLO VI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

ART.46 LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune valorizza e favorisce le libere forme associative.

2. Favorisce la costituzione di organismi di partecipazione senza scopo di lucro, che perseguono interessi collettivi, finalità culturali, sociali, sportive e ambientali, anche riconoscendoli come interlocutori nei procedimenti preliminari alle scelte programmatiche.

3. Il Comune istituisce ed aggiorna un elenco dove vengono iscritte, a domanda, le associazioni esistenti nel territorio.

ART.47 COMITATO PER LE LOCALITÀ PERIFERICHE

1. In relazione a particolari ubicazioni territoriali ed alla compresenza di insediamenti produttivi ed ai problemi specifici degli abitati e delle località periferiche, l'Amministrazione comunale promuove idonee forme di partecipazione, compresa la costituzione di un comitato, al quale demandare il compito di cooperare con gli organismi elettivi nella ricerca di iniziative tendenti a migliorare la qualità della vita, la salvaguardia dell'ambiente e l'utilizzazione ottima del patrimonio comunale.

2. Il Comitato è costituito con delibera consiliare che fissa anche il funzionamento nonché la durata ed i fini dell'attività consultiva.

3. I pareri del comitato sono definiti per iscritto ed entro il termine di 30 giorni dalla richiesta.

ART.48 CONSULTAZIONI POPOLARI

1. IL Consiglio comunale, con motivata deliberazione, promuove forme di consultazione popolare al fine di conseguire migliore conoscenza dei problemi sociali, culturali civili ed economici della comunità locale.

2. La deliberazione stabilisce le forme ed i tempi entro cui gli organi competenti dovranno deliberare sui risultati della consultazione o sui dati acquisiti.

ART.49 ISTANZE,PETIZIONI,PROPOSTE

1. Le associazioni di volontariato e quelle operanti nel territorio comunale per fini sociali, senza scopi di lucro, sono referenti del Comune: come tali esse possono presentare agli organi del Comune istanze e petizioni per rappresentare comuni necessità e per chiedere l'adozione di provvedimenti ed interventi a tutela di interessi collettivi.

2. L'organo interessato prende in esame la richiesta nel termine ordinario di 30 giorni dalla presentazione.

ART.50 POTERE DI INIZIATIVA

Il Consiglio Comunale con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune, o gli elettori del Comune in numero non inferiore al 15% del totale, possono richiedere referendum consultivi e propositivi su materie di esclusiva competenza locale e di interesse generale della collettività comunale.

ART.51 OGGETTO DEL REFERENDUM

Non è ammesso referendum in materia di:

- a) Statuto e Regolamento del Consiglio;
- b) tributi locali, tariffe, mutui, bilancio;
- c) elezione, nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune;
- d) ordinamento del personale comunale e delle istituzioni od aziende speciali;
- e) polizia locale;
- f) igiene, per la parte disciplinata da normativa statale, regionale e provinciale;
- g) proposte già sottoposte a consultazione referendaria quando non siano decorsi anni 5 dal precedente suffragio;
- h) oggetti sui quali il Comune deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge.

ART.52 AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM

Il giudizio circa l'ammissibilità del referendum e la corretta formulazione del quesito referendario è demandato ad un Comitato di garanti, composto di 5 esperti nominati dal Consiglio, estranei alla gestione politica e tecnica del Comune.

ART.53
DISCIPLINA DEL REFERENDUM

1. Il Sindaco indice il referendum, possibilmente nella giornata dell' 11 novembre.
2. Nel volgere dell'anno solare è consentita una sola consultazione.
3. Hanno diritto di partecipazione i cittadini iscritti nelle liste elettorali.
4. La validità del referendum e la proclamazione dei risultati è dichiarata dal Comitato dei garanti, di cui all'art.47.
5. Il quesito referendario si intende approvato quando si verifichi la partecipazione alla votazione del 60% degli aventi diritto e sia altresì raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
6. Il consiglio comunale può integrare le norme procedurali con apposito disciplinare: tali norme entrano in vigore sei mesi dopo l'approvazione consiliare.

CAPO II
IL DIFENSORE CIVICO

ART.54
UFFICIO

1. L'istituto del Difensore civico è attivato mediante convenzione con il Difensore civico della Provincia Autonoma di Trento.
2. Il Consiglio comunale può eventualmente convenzionarsi con altri Comuni già dotati dell'Ufficio del Difensore civico.

TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA'

ART.55
FINANZA LOCALE

1. Il Comune istituisce ed applica tributi propri nell'ambito dell'autonomia finanziaria ed impositiva riconosciuta dalla legge.
2. Conferma l'attività tributaria a' principi di equità, perequazione e progressività riferiti alla capacità contributiva.
3. Applica i tributi propri allo scopo di finanziare i servizi pubblici ed integrare la contribuzione erariale per l'erogazione di servizi pubblici indispensabili.
4. L'assetto delle tariffe e dei corrispettivi dei servizi deve tendere al pareggio economico.

ART.56
BILANCIO DI PREVISIONE

1. Il bilancio annuale e l'eventuale pluriennale di previsione sono predisposti dagli Uffici comunali sulle indicazioni della Giunta. Essi sono a disposizione dei Consiglieri almeno 10 giorni prima di quello fissato per la discussione ed approvazione.
2. Il bilancio obbedisce a' principi dell'universalità, dell'integrità, della certezza, nonchè del pareggio economico e finanziario.
3. Le istituzioni comunali adottano il bilancio di previsione prima della presentazione del bilancio comunale.

ART.57
ORDINAMENTO CONTABILE

1. L'ordinamento contabile del Comune e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese di bilancio sono disciplinate dalla legge e dal Regolamento comunale di contabilità.
2. La Giunta provvede alla gestione del bilancio anche a mezzo di funzionari comunali; è attenta allo stato di attuazione di programmi e di progetti ed a' risultati della gestione. Essa presenta al Consiglio una relazione annuale.
3. Le modalità ed i tempi di effettuazione del controllo sono stabilite nel Regolamento di contabilità.

ART.58
REVISORE DEI CONTI

1. Il revisore dei conti collabora alle funzioni di indirizzo e di controllo del Consiglio. Vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione. Attesta, redigendo apposita relazione, la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
2. Ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.
3. Ha facoltà di partecipazione alle sedute del Consiglio e della Giunta.
4. Accerta le consistenze patrimoniali dell'Ente.
5. Formula proposte volte al conseguimento di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.

ART.59
CONTRATTI

1. IL Comune stipula a mezzo del Segretario comunale gli atti consentiti dalla legge.

2. L'attività contrattuale è ispirata a' criteri di economicità, della trasparenza e dell'efficacia dell'utilizzo delle risorse.

3. Il Comune promuove progetti-obiettivo per la realizzazione di acquisti e forniture in concerto con altri Comuni e soggetti di diritto pubblico.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART.60

1. Il Consiglio adegua i regolamenti comunali alle disposizioni previste dal presente Statuto nel termine di mesi diciotto dall'entrata in vigore dello Statuto medesimo.

2. Il regolamento di contabilità e quello di disciplina dei contratti sono deliberati nei termini di legge.

3. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti, continuano ad applicarsi le norme vigenti anteriormente allo Statuto in quanto compatibili con lo Statuto stesso.

ART.61 INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

1.L'interpretazione dello Statuto, limitatamente ai primi tre anni dell'applicazione, è demandato ad una speciale commissione composta dal Sindaco che la presiede, da due consiglieri comunali e da un esperto designato dalla Giunta comunale.

2.L'interpretazione formulata dalla Commissione ha valenza di proposta.

ART.62 SEDE COMUNALE TRANSITORIA

In deroga all'art.4 del presente Statuto, il Comune avrà sede nell'attuale Residenza in via G.Marconi ,n.87 fino a quando non sia ultimato il restauro di Castel Livo ed ivi realizzato trasferimento degli Uffici.

ART.63

1. Il presente Statuto, dopo il controllo della Giunta Provinciale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige ed è affisso all'Albo pretorio per 30 giorni consecutivi. Entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a detta pubblicazione.

2. Il Sindaco invia lo Statuto con la certificazione di esecutività e di pubblicazione al Ministero dell'Interno, per il tramite del Commissario del Governo della Provincia di Trento ed al Presidente della Giunta Regionale.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore, il Sindaco invia una copia dello Statuto a tutti i nuclei familiari residenti.

4. Lo Statuto può essere pubblicato , a fini di informazione, nel Bollettino comunale di cui all'art.10.

Il presente Statuto è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 37 in data 30 giugno 1998

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 dd. 28.12.1995.